

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS DEL 31 MARZO 2023 N.36 E S.M.I.,
MEDIANTE COMPARAZIONE DI PIÙ OFFERTE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMBARCAZIONI
"PASSENGER BOAT", DA UTILIZZARE PER LA VISITA ALL'INTERNO DELLA GROTTA DELLO SMERALDO".

- - -

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia e/o Committente*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del legale rappresentante *pro tempore*,, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia,

e

la, (di seguito anche "*appaltatore*"), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società,

premesse che

a) con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. del giorno, è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., la procedura finalizzata all'affidamento del servizio di cui in oggetto;

b) con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. del giorno, l'appalto su indicato è stato aggiudicato alla, con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, per un importo complessivo di € (...../.....), oltre I.V.A. nella misura di legge;

c) ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva, mediante fideiussione con polizza n°, emessa in data, con le modalità previste dall'articolo 106 del citato D. Lgs., nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante, per una somma pari al 5% dell'importo contrattuale, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'appalto assunte dall'aggiudicatario e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. Con tale garanzia, il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

ovvero

- che, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'appalto assunte dall'aggiudicatario e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1 - Norme regolatrici dell'appalto

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente appalto, così come la lettera di invito, il capitolato speciale, l'offerta tecnica ed economica, il disciplinare, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura ed ogni altro documento di gara.

Per quanto quivi non espressamente previsto, l'esecuzione dell'appalto è regolata: a) dal Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito anche "Codice") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

Articolo 2 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, sulla base degli specifici ordini esecutivi, di volta in volta, emessi dall'Agenzia, della fornitura di "PASSENGER BOAT", DA UTILIZZARE PER LA VISITA ALL'INTERNO DELLA GROTTA DELLO SMERALDO", da espletarsi secondo quanto stabilito dal capitolato speciale e degli elaborati tecnici ad esso allegati, quale parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara, come integrati dall'offerta tecnica prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara, e comprende, in particolare:

- REALIZZAZIONE E MONTAGGIO;
- TRASPORTO E CONSEGNA;
- VARO;
- MANUTENZIONE ORDINARIA.

➤ **REALIZZAZIONE E MONTAGGIO**

Le attività in questione comprendono la realizzazione del bene a regola d'arte, secondo le specifiche di cui agli allegati tecnici al presente capitolato ed alle integrazioni offerte dall'appaltatore con l'offerta tecnica prodotta in sede di gara;

➤ **TRASPORTO E CONSEGNA**

Le attività di trasporto e consegna si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto e consegna dei natanti presso la Grotta dello Smeraldo. La consegna dovrà avvenire entro il termine massimo offerto dall'affidatario in sede di gara;

➤ **VARO**

L'operatore economico è tenuto a mettere a disposizione dell'Agenzia un gruppo di lavoro costituito almeno da una figura professionale, individuata quale responsabile dell'aggiudicatario, responsabile, appunto, della supervisione della fase di realizzazione, consegna e varo dei natanti, con allegazione, nella busta contenete l'offerta tecnica, dei relativi curricula in forma anonima;

➤ **MANUTENZIONE**

L'operatore economico è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria, secondo la proposta formulata in sede di offerta tecnica, anche in relazione alle caratteristiche costruttive e funzionali delle imbarcazioni proposte, per il periodo di 24 mesi, decorrenti dal varo.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidategli a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle altre norme regolatrici come richiamate nel precedente art. 1.

L'aggiudicatario assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni, secondo quanto stabilito nel capitolato speciale, obbligandosi, altresì, ad osservare nella loro esecuzione tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle sopravvenute.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data dell'appalto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi a tal titolo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 3 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata massima di mesi 27, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o, se disposta, dalla esecuzione anticipata.

La consegna dei natanti con il relativo varo, deve avvenire entro il termine massimo di giorni 150 decorrenti dalla stipula del contratto o dell'esecuzione anticipata, se disposta, o, nel caso, entro il minore termine offerto dall'appaltatore.

La manutenzione ordinaria dovrà essere garantita, come prevista dall'operatore economico in sede di offerta tecnica, per il periodo minimo di mesi 24, decorrenti dal varo del natante.

L'esecuzione dell'appalto non potrà essere interrotta né sospesa dall'aggiudicatario per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino delle attività nel più breve tempo possibile.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente

se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Alla data di scadenza dell'accordo quadro ogni singolo ordine di esecuzione rimarrà valido fino alla sua completa esecuzione.

Articolo 4 - Direzione dell'esecuzione, Monitoraggio e verifica di conformità

L'Agenzia procederà alla direzione, al coordinamento, al controllo tecnico-contabile ed alla verifica dell'esecuzione dell'appalto attraverso il R.U.P., il quale potrà disporre ogni accertamento utile per la verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività.

In caso positivo della verifica di conformità dei singoli ordini esecutivi, il R.U.P. rilascerà il benestare al pagamento delle relative fatture.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione delle attività, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (*dieci per cento*) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione di diritto dell'accordo quadro ex art. 1456 c.c..

Articolo 5 - Corrispettivo. Clausola di revisione dei prezzi

Per la piena e puntuale esecuzione dell'appalto e per l'intera durata prevista dal presente contratto, l'Agenzia riconoscerà all'appaltatore il corrispettivo complessivo pari ad € (euro/.....) oltre I.V.A. al 22%.

Il corrispettivo su indicato è fisso ed invariabile nonché comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, ed include tutti gli oneri fiscali ed ogni altro onere, rischio e/o alea conseguente alla ottemperanza alle normative applicabili ed alle disposizioni del presente contratto.

Trova applicazione l'art. 60 del Codice, in relazione alla revisione dei prezzi. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, con riferimento alle prestazioni in oggetto, si verifichi una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si rimanda a quanto previsto dall'art. 60, c. 3, lettera b), del Codice, con la precisazione che l'indice di riferimento è quello relativo al costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), con riferimento al materiale ed alle prestazioni per la cantieristica navale.

La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata). La revisione verrà riconosciuta nella misura dell'80 % della variazione complessiva, in relazione alle parti del servizio da realizzare. I nuovi prezzi saranno applicati alle forniture erogate successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'affidatario, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura dell'80 per cento della variazione medesima, alle parti di fornitura realizzate successivamente alla definizione della revisione.

Articolo 6 - Modifica del contratto in fase di esecuzione

A seguito della stipula del contratto di appalto, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 120, comma 9, del D.lgs. 31 marzo 2023 , n. 36 e s.m.i., a mente della quale "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto."

L'accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1 e/o comma 3 e/o comma 5 del Codice, al ricorrere delle condizioni ivi indicate. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto

Articolo 7 - Pagamenti

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati, previo rilascio di benestare alla relativa fatturazione da parte del RUP nonchè verifica di regolarità contributiva dell'esecutore, con le seguenti modalità e scadenze:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, successivamente alla sottoscrizione del contratto e subordinatamente alla costituzione da parte dell'appaltatore, con le modalità previste dall'articolo 106, comma 3, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il crono-programma della prestazione, sarà rilasciato all'appaltatore apposito benestare per la emissione della fattura relativa all'anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale;
- il primo acconto in misura del 75% del corrispettivo contrattuale, ovvero, nel caso in cui non sia stata richiesta l'anticipazione di cui al precedente capoverso, pari al 95% del corrispettivo contrattualmente pattuito, sarà corrisposto all'appaltatore in esito e subordinatamente alla verifica di regolare esecuzione emessa dal R.U.P. in esito alla consegna delle imbarcazioni;
- il saldo del corrispettivo contrattuale pari al restante 5% del corrispettivo contrattuale, sarà corrisposto all'appaltatore in esito e subordinatamente alla decorrenza del periodo di manutenzione ordinaria offerta (minimo 24 mesi) ed alla verifica finale di regolare esecuzione

emessa dal R.U.P.

L'aggiudicatario, ottenuta la positiva verifica di conformità, emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio: UF5LJX;
- codice identificativo gara: CIG
- oggetto e riferimento del contratto.

Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti. Ove le suindicate verifiche risultino positive, il pagamento avverrà entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della fattura.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Agenzia procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 1 in caso di revoca dell'anticipazione per cause imputabili all'appaltatore, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Nel caso in cui la verifica di conformità effettuata dal RUP dia esito negativo, si procederà alla fatturazione, liquidazione ed al pagamento dei soli importi non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e *s.m.i.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e *s.m.i.* L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L' Agenzia non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

Articolo 9 - Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini in cui si articola l'appalto e la

corretta esecuzione delle attività e l'elaborazione di tutti i documenti secondo le modalità riportate nel capitolato e nel presente appalto, pena l'applicazione di una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività contemplate dall'affidamento oggetto del presente contratto sono perentori ed essenziali. In caso di rimodulazione delle attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 2 del presente contratto, saranno stabiliti nuovi termini perentori per l'esecuzione delle stesse attività.

La violazione di qualsiasi obbligazione prevista dal presente contratto, per fatto imputabile all'appaltatore, così come disciplinate degli articoli che precedono, comporta l'irrogazione di una penale giornaliera, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle scadenze previste per la consegna dei natanti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, per l'attivazione della garanzia, per l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati, per iscritto, dall'Agenzia all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni scritte entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi. Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 10 - Cauzioni e garanzie

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente appalto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione deldell'importo garantito.

Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione dell'appalto, alla sua ricostituzione entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla richiesta del RUP.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi e /o a cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 11 - Altre responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario

L'appaltatore assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dell'appalto, con totale esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa, in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione del presente appalto.

È a carico dell'appaltatore il rispetto e l'applicazione delle norme relative alle assicurazioni antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali i cui oneri sono a carico dello stesso appaltatore e l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti i cui oneri restano a carico dell'appaltatore

L'aggiudicatario dovrà possedere idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto in quanto è responsabile di ogni eventuale danno, arrecato a persone o cose, derivato dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. All'uopo, l'appaltatore specifica di essere assicurato con la compagnia assicurativa, con polizza RCT/RCP n., per un massimale di euro

Articolo 12 - Subappalto, cessione dell'appalto

Il subappalto delle forniture oggetto dei singoli ordini esecutivi è consentito, nei limiti previsti dalla *lex specialis* di gara, secondo i termini e le modalità della vigente normativa, solo previa formale autorizzazione dell'Agenzia.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 13- Risoluzione dell'appalto

Per la risoluzione dell'appalto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

L'appalto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

Articolo 14 - Recesso dall'appalto

L'ente committente può recedere dall'appalto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dagli articoli 123 e 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno trenta giorni prima del recesso.

Sono fatti salvi i contratti in essere alla data del recesso fino alla loro naturale scadenza. L'Agenzia del Lavoro aggiudicataria nulla avrà a pretendere come compenso e/o risarcimento.

Articolo 15 - Oneri previdenziali e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'aggiudicatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi, garantendo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di stipula dell'Appalto e per tutta la durata dello stesso, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, e dell'art. 119, comma 7, del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore dovrà garantire, altresì, il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 19 L'Appaltatore dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento dei servizi di cui a questo capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria.

Articolo 16 - Brevetti e diritti di privativa. Clausola di manleva

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura, applicati e/o utilizzati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, di cui altri abbiano l'esclusiva e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

Articolo 17 - Riservatezza. Diritto di proprietà

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il servizio svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

L'Agenzia Campania Turismo autorizza l'aggiudicatario a conservare nel suo archivio i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente procedura.

L'aggiudicatario espressamente riconosce che tutti prodotti, i beni ed i risultati generati e conseguiti in esecuzione dell'appalto rimangono di proprietà esclusiva dell'Agenzia, la quale avrà pieno diritto di utilizzo e/o sfruttamento e/o diffusione, senza necessità di liberatoria alcuna da parte dell'aggiudicatario medesimo.

Articolo 18 - Controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'Agenzia e l'aggiudicatario derivanti dall'esecuzione dell'appalto saranno deferite al Foro di Napoli.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 19- Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Articolo 20 - Clausola anticorruzione. Dichiarazione anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e *s.m.i.* l'aggiudicatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrervi.

In particolare, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente appalto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 21 - Norme finali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese dell'appalto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Il presente appalto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante. Ogni integrazione e/o modifica al presente appalto richiede la forma scritta ad probationem e ad substantiam.

Articolo 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo e dalla *lex specialis* di gara, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e del codice civile.

Di tutto quanto sopra, le parti dichiarano il contenuto del tutto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

Napoli, li data sottoscrizione digitale

L'appaltatore
Il Legale Rappresentante

Agenzia Campania Turismo
Il Legale Rappresentante pro tempore

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

art. 1 (Norme regolatrici dell'accordo quadro), art. 2 (Oggetto), art. 5 (Corrispettivo. Clausola di revisione prezzi), art. 6 (Modifica del contratto in fase di esecuzione); art. 7 (Pagamenti), art. 9 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 12 (Subappalto, cessione dell'appalto), art. 13 (Risoluzione dell'appalto), art. 15 (Recesso dall'appalto), art. 16 (Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva), art. 17 (Riservatezza. Diritto di proprietà), art. 18 (Controversie), art. 21 (Norme finali), art. 22 (Rinvio).

Napoli, li data sottoscrizione

L'appaltatore
Il legale rappresentante